

Codice A1816A

D.D. 2 settembre 2019, n. 2997

Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 6314. Richiesta autorizzazione idraulica per ripristino attraversamenti del torrente Mongia condotta di adduzione sorgente Cava nei comuni di Lesegno e Mombasiglio (CN). Richiedente: ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua - Cuneo.

In data 20/05/2019 ing. Fabio MONACO, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto: ripristino attraversamenti del torrente Mongia per condotta di adduzione sorgente Cava nei comuni di Lesegno e Mombasiglio.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Fabio MONACO, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

Copie dell'avviso dell'istanza sono rimaste pubblicate all'Albo Pretorio dei Comuni di Lesegno e Mombasiglio per quindici giorni consecutivi (elaborati progettuali visibili presso lo scrivente Settore) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (data trasmissione pubblicazioni: Lesegno ns. prot. 36825 del 12/08/2019, Mombasiglio ns. prot. 36826 del 12/08/2019).

A seguito del sopralluogo in data 23/08/2019 e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuto ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Mongia.

Nel caso in esame ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, deve essere corrisposto il relativo canone per l'occupazione di sedime demaniale e deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
- al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le eventuali opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, guadi, ecc...).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la DGR n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della LR 44/2000;
- viste le LLRR 20/2002 e 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la DD n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la LR n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la DGR n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la DGR n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Azienda Cuneese dell'Acqua ACDA ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente da interventi su manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dell'intervento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la stabilità del manufatto mediante la realizzazione degli interventi necessari, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vincolo paesaggistico –vincolo idrogeologico LR 45/1989 – ecc...);

12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della LR n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Geol. Matteo Brovero